

Edizione di giovedì 16 giugno 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'Agenzia chiarisce l'imposizione soft dei premi e il welfare aziendale](#)

di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

[Il ricalcolo degli acconti Irpef 2016](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'attività di selvicoltura](#)

di Luigi Scappini

AGEVOLAZIONI

[Start-up innovative: decadenza dalle agevolazioni IRES](#)

di Giovanna Greco

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[“Reddito estero” al lordo dei costi senza la stabile organizzazione](#)

di Fabio Landuzzi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: consigli pratici per il vostro profilo – Le informazioni di contatto](#)

di Stefano Maffei

IMPOSTE SUL REDDITO

L'Agenzia chiarisce l'imposizione soft dei premi e il welfare aziendale

di Alessandro Bonuzzi

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E di ieri illustra l'agevolazione relativa ai **premi di produttività** nonché le nuove disposizioni in materia di **benefit** recate dall'ultima legge di Stabilità.

Si ricorda che i **commi da 182 a 189** della L. 208/2015 hanno reintrodotto, a decorrere dal 2016, un **sistema di tassazione agevolata**, consistente nell'applicazione di un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività del settore privato, che annovera importanti elementi di novità.

A completamento di tali previsioni, il successivo **comma 190** è intervenuto in materia di **benefits** che **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente** e **ampliato le ipotesi** che possono essere previste in sede di contrattazione anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro.

Le modalità applicative delle disposizioni sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il **25 marzo 2016**.

Sui premi di produttività, la circolare precisa che la relativa agevolazione è riservata, per quanto riguarda il datore di lavoro, al **settore privato**. Vi rientrano le **Agenzie di somministrazione**, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma.

Dal lato dei lavoratori, il beneficio interessa i **titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore**, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, **a 50.000 euro**. Devono, quindi, essere soddisfatti due requisiti:

- uno qualitativo, connesso alla natura del reddito prodotto;
- uno quantitativo, che individua il tetto – più elevato rispetto al passato – di 50.000 euro. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'**anno precedente** a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le **pensioni** di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.

Evidentemente, le somme che scontano l'imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle **detrazioni** ad esso commisurate.

La tassazione del 10% sulle retribuzioni premiali trova applicazione salvo **espressa rinuncia scritta** del lavoratore.

Peraltro, alla luce della nuova disciplina, è facoltà del dipendente convertire i premi di risultato agevolati nei *benefits* ricompresi nel “*welfare aziendale*”. Ciò consente di **detassare integralmente** il valore dei *benefits*, evitando così anche l'imposta sostitutiva.

Proprio in relazione al “*welfare aziendale*”, come detto in precedenza, l'ultima Stabilità ha **ampliato le erogazioni del datore di lavoro** che, per volontà di quest'ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, sono ivi comprese. La circolare in commento precisa che trattasi “*di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente*”.

Va da sé che la detassazione si applica a condizione che i *benefits* siano offerti alla **generalità dei dipendenti** o a **determinate categorie di dipendenti**.

Da ultimo, si evidenzia la possibilità da parte del datore di lavoro di erogare i *benefits* anche tramite **documenti di legittimazione** in formato cartaceo o elettronico – ossia tramite **voucher** – riportanti un valore nominale.

ADEMPIMENTI

Il ricalcolo degli acconti Irpef 2016

di Luca Mambrin

Entro oggi ovvero **entro il prossimo 6 luglio** in caso di esercizio di attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, i **soggetti Irpef** sono tenuti a versare, oltre il saldo Irpef relativo al 2015, un **anticipo sull'imposta che sarà dovuta per il 2016**, sempre che nel periodo di imposta 2015 risultino a debito per un importo superiore ad € 51,65.

L'acconto può essere determinato:

- con il **metodo storico**;
- con il **metodo previsionale**.

Con il primo metodo, la misura dell'acconto è pari al **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente** (cd. **metodo storico**) e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a € 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del 40%, entro oggi (o il 6 luglio 2016) ovvero entro il 18 luglio 2016 (o il 22 agosto 2016) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2016.

Il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell'aconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2016 o di minori redditi percepiti nel 2016) di dover versare una minore imposta, **può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta presunta**, utilizzando l'aliquota in vigore per il 2016.

In alcuni casi particolari l'aconto "storico" deve essere ricalcolato, o meglio deve essere **rideterminata l'imposta storica di riferimento**.

In particolare nella determinazione degli acconti 2016:

- in presenza di redditi d'impresa l'aconto va calcolato tenendo conto dell'articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (**deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante**): la base di commisurazione dell'aconto medesimo va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d'impresa degli

esercenti impianti di distribuzione di carburante (determinata sul volume d'affari conseguito, applicando specifiche percentuali distinte per scaglioni);

- in presenza di **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);
- in presenza di **redditi dei terreni**, l'aconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato **senza tener conto dell'ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l'anno 2015**. La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta infatti modificando nuovamente l'articolo 1, comma 512, della Legge di Stabilità 2013 che aveva previsto l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni nella misura del **30% per l'anno 2015 (10% nel caso di coltivatori diretti o IAP) e 7% per l'anno 2016**, innalzandola al 30%, ma solo per i soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP, i quali quindi possono ricalcolare l'aconto 2016 senza considerare l'ulteriore rivalutazione (nella misura del 10%) applicata per l'anno 2015;
- in presenza di **redditi di fabbricati**, l'aconto Irpef per l'anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per **sospensione della procedura esecutiva di sfratto**, per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati;
- per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%: **l'aconto 2016** va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge n. 208/2015. È necessario quindi rideterminare il reddito 2015 senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di tali beni.

Al fine del corretto calcolo dell'aconto, da riportare nel **rigo RN62** del modello Unico PF, nei casi sopra descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente al rigo RN34, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti: deve inoltre essere compilato il **rigo RN61** dove indicare:

- nella colonna 1, se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati (barrando la relativa casella);
- nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato;
- nella colonna 3, l'importo dell'imposta netta ricalcolata;
- nella colonna 4, il nuovo ammontare del rigo "differenza".

| Acconto 2016 | Casi particolari | Reddito complessivo | Imposta netta | Differenza |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| RN61 Ricalcolo reddito | 1 | 2 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 |
| RN62 Acconto dovuto | | Primo acconto 1 ,00 | Secondo o unico acconto 2 ,00 | |

Nel successivo rigo **RN62**, andrà poi indicato nella **colonna 1** l'importo della prima rata di acconto dovuta, mentre nella **colonna 2** l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta 2016, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'attività di selvicoltura

di Luigi Scappini

Come noto, l'articolo 2135, comma 1, cod. civ. definisce l'**imprenditore agricolo** come colui che esercita alternativamente una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- **selvicoltura** e
- allevamento di animali.

Il successivo comma 2 si premura di delineare compiutamente come debbano essere svolte le suddette attività, introducendo un concetto basilare, quello del **ciclo biologico**; infatti, il nostro imprenditore agricolo è colui che esercita, nel contesto di una delle attività di cui sopra, un intero ciclo biologico o comunque una **fase necessaria** dello stesso.

Ecco che allora qualche considerazioni in più deve essere fatta, atteso che quando si cala l'analisi da un punto di vista squisitamente tributario, il Legislatore con l'articolo 32, Tuir, si allinea integralmente a quanto previsto civilisticamente.

La **silvicoltura**, sebbene rappresenti una **specificazione** della **cultura** sul fondo, rientra comunque nella nozione in senso lato.

La silvicoltura può essere definita come “*l'attività tecnica svolta al fine di ottenere il più conveniente prodotto del bosco entro cicli regolari di tempo*”.

Ne deriva che, per aversi selvicoltura sarà **necessario non limitarsi** all'**estrazione** del legname dal bosco, attività che rientra a pieno titolo tra quelle commerciali, bensì **procedere** alla sua **coltivazione** avendo cura di tutelarne le caratteristiche proprie.

Fino ad adesso abbiamo parlato di selvicoltura intesa come attività di cura di un bosco, a questo punto bisogna anche domandarsi che cosa debba intendersi per bosco o selva.

A tal fine torna utile il **D.Lgs. 227/2001**, integralmente dedicato alla riforma del settore, che innanzitutto **parifica** i concetti di **bosco**, **selva** e **foresta**, per poi demandare alle singole **leggi regionali** la delimitazione concettuale, pur nel rispetto di:

- valori minimi di estensione;
- ampiezza e frequenza delle radure che si intermezzano con il bosco e
- eventuali fattispecie che non si possono mai considerare quali bosco.

Sono parificati, inoltre, ai boschi:

- i fondi con obbligo di rimboschimento;
- le zone forestali temporaneamente prive di coperture arboree e arbustive e
- le radure e superfici, di estensione inferiore ai 2mila mq., che interrompono la continuità boschiva.

Interessante e utile è notare come il Legislatore, nel definire il **concepto** di bosco, foresta e selva abbia espressamente **escluso l'arboricoltura da legno** e cioè la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e tutti gli impianti di frutticoltura.

Definito il concetto di bosco e selva e tornando alle attività che possono considerarsi quali agricole, si può dire che la produzione boschiva comprende sicuramente il legno ottenuto dal taglio delle piante giunte a maturazione ed anche i prodotti del sottobosco.

È il caso di precisare che, nell'ipotesi in cui il selvicoltore proceda alla **vendita** delle **pianze** ancora “**in piedi**” e il taglio vero e proprio avvenga a cura del soggetto che acquista il legname al fine della sua rivendita, l'operazione di **taglio** rappresenta un'attività **commerciale**.

Attenzione, questo non vuol dire che colui che coltiva un fondo procedendo alla **piantumazione di pioppi** o ancora, chi è proprietario di un **sughereto**, non sia un imprenditore agricolo che dichiara un reddito catastale ai sensi ed effetti di cui all'articolo 32 Tuir.

A tal fine, infatti, è “**sufficiente**” che il nostro imprenditore rispetti i due requisiti richiesti:

1. soggettivo – è necessario condurre un fondo a titolo di proprietà o locazione in quanto, in caso contrario, non si ha un redito agrario da dichiarare e
2. oggettivo – l'attività deve essere rispettata entro i parametri della potenzialità del terreno stesso.

Sul punto consta, in senso conforme a quanto sopra riportato, una datata prassi dell'Amministrazione finanziaria, la **risoluzione n.2/668 dell'8 luglio 1975** con cui è stata assegnata natura **commerciale** all'attività svolta da un soggetto che di fatto svolgeva una reale attività di **forestazione** ma che nella praticità lo faceva su di un **terreno** che non conduceva né a titolo di **proprietà**, né in forza di un contratto di **locazione** o di **comodato**.

Al contrario, non potrà mai negarsi natura agraria all'attività di piantumazione e successiva coltivazione di qualsivoglia piantagione, effettuata su un proprio terreno, sempreché tale attività consista nel completamento di un intero ciclo biologico delle piante o di una fase necessaria dello stesso.

Sul punto si segnala come il Legislatore, con l'**articolo 4, comma 13-quater, D.Lgs. 101/2005**,

abbia precisato che l'attività esercitata da parte di imprenditori agricoli consistente nella cura e sviluppo del **ciclo** biologico relativo a **organismi vegetali** che sono destinati esclusivamente alla produzione di **biomasse**, effettuata con **cicli** colturali che **non superano il quinquennio** e che sono **reversibili** al termine degli stessi, nel caso in cui sia svolta **su terreni non boscati**, è ricondotta tra le attività di **coltivazione del fondo** e non soggiace alle regole proprie relative a boschi e foreste.

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: decadenza dalle agevolazioni IRES

di Giovanna Greco

Le **start up innovative** sono state introdotte con il D. L. n. 179/2012, recante **"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"**, come società costituite sotto forma di cooperativa, di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata – anche nella forma semplificata, a capitale ridotto o come *societas europea* – le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La **societas europea (SE)** è un nuovo tipo di società per l'esercizio di impresa con una forma giuridica sopranazionale e di cooperazione tra le imprese che operano all'interno del mercato comune; per questo sono soggette a regole di base del diritto comunitario indipendente dai diritti nazionali, validi ai soli fini fiscali, di concorrenza e crisi d'impresa.

Ricordiamo che anche per il 2016 sono stati riconfermati gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle **start-up innovative**. L'autorizzazione è arrivata con la decisione n. 36866 del 14 dicembre 2015 da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico**. Per le **persone fisiche** l'incentivo consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma investita. **Invece, i soggetti passivi IRES** potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. Le percentuali salgono al 25% nel caso di investimenti nelle *start-up* a vocazione sociale e al 27% nel caso di investimenti in *start-up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il D.M. 25 febbraio 2016, attuativo della norma che ha introdotto gli incentivi fiscali per gli investimenti in **start up innovative** (articolo 29 del D.L. 179/2012), ha disciplinato, tra l'altro, le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, è prevista la **perdita dei benefici** se, entro tre anni dalla data dell'investimento, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le *start-up*, elencati nell'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012.

I contribuenti che, successivamente alla fruizione del beneficio previsto per chi investe in *start up* innovative, decadono dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a

titolo di recupero dell'IRES e dell'addizionale IRES per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo “2016” e “2017”, istituiti con la recente **risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016**.

Nello specifico è opportuno evidenziare la descrizione dei nuovi codici introdotti:

- **“2016 Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative – Soggetto consolidato o trasparente – art. 29 del decreto legge n. 179/2012”** ;
- **“2017 Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative – Soggetto consolidato o trasparente – art. 29 del decreto legge n. 179/2012”.**

In conclusione, i due codici tributo di nuova istituzione consentono, in caso di decadenza dall'agevolazione, ai soggetti che, dopo aver beneficiato dell'incentivo, hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, di **restituire**, tramite modello F24, gli importi frutti. Nella delega di pagamento i codici vanno esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”; nel campo “*anno di riferimento*” deve essere indicato l'anno d'imposta in cui si è verificata la **decadenza**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

“Reddito estero” al lordo dei costi senza la stabile organizzazione

di Fabio Landuzzi

Ai fini della determinazione del **credito per imposte assolte all'estero** detraibile dall'imposta italiana ai sensi dell'articolo 165 del Tuir, occorre calcolare il **rapporto fra il reddito prodotto all'estero** ed il **reddito complessivo al netto delle perdite fiscali** portate in diminuzione. Si pone quindi la questione di come debba essere quantificato il **numeratore di questo rapporto** – ovverosia, il **reddito prodotto all'estero** – ed in modo particolare se questo debba essere rappresentato direttamente dai **proventi** realizzati all'estero, ed ivi soggetti ad imposizione concorrente con quella italiana, oppure come **differenza fra detti proventi ed i costi** che ad essi possono (o potrebbero) essere riferiti.

Questo tema è stato a lungo discusso in dottrina, poiché fino alla pubblicazione della **circolare n. 9/E del 2015** non vi era una posizione ufficiale dell'Amministrazione finanziaria. In dottrina, prevaleva un approccio per così dire “**lordista**” della determinazione di tale valore, anche al fine di realizzare una **corrispondenza con il reddito assoggettato a tassazione** nello Stato estero e quindi agevolare **un'effettiva rimozione della doppia imposizione**. Il **Commentario Ocse al Modello di Convenzione** contro le doppie imposizioni – par. 62 e 53 – non è di grande aiuto in quanto rimette la scelta ai rispettivi legislatori nazionali.

In Italia, il Legislatore, in sede di pubblicazione dello schema di D.Lgs. 344/2003, aveva cercato di prendere una posizione propendendo per la **soluzione “lordista”**; tuttavia, la versione finale del decreto non conteneva più questa precisazione, secondo la dottrina proprio per evitare che questa disposizione legislativa potesse essere vista come avente carattere innovativo.

La questione ha quindi trovato un **chiarimento** nella citata circolare n. 9 del 2015, in cui l'Amministrazione finanziaria compie questo distinguo:

- per i **redditi esteri prodotti tramite una stabile organizzazione**, e per i **redditi di lavoro autonomo** prodotti all'estero, il computo va effettuato **al netto dei costi sostenuti**;
- per i **redditi esteri diversi** da quelli prodotti tramite una stabile organizzazione o da quelli di lavoro autonomo prodotti all'estero, si assumono i **proventi lordi**.

La circolare mette poi in guardia da possibili **strumentalizzazioni elusive** di questo approccio che potrebbero essere aggredite alla luce della disciplina dell'**abuso del diritto**, avendo probabilmente riguardo a casi patologici in cui vi fosse una **sproporzione clamorosa** fra **costi esteri e relativi proventi**, sì da alterare artatamente il rapporto fra valori che è funzionale alla determinazione del credito detraibile.

Le ragioni della preferenza per l'**approccio “lordista”** che, come detto, è da ritenersi confermativa e quindi valida anche per i periodi d'imposta precedenti, sono diverse; fra esse, quella di garantire la **corrispondenza** fra il valore del **reddito soggetto ad imposta all'estero** ed il valore per il quale viene riconosciuto al contribuente italiano il **recupero dell'imposta assolta all'estero**. Oltre a questa, rileva anche la **obiettiva difficoltà** di determinare costi che sono riferibili in modo sufficientemente specifico ai proventi realizzati da attività svolte all'estero: si pensi al caso degli **interessi** da finanziamenti, delle **royalties** per la concessione in uso di proprietà intellettuali, eccetera.

Questo approccio dovrebbe quindi valere anche nei casi di **redditi prodotti nell'esercizio dell'impresa** in Stati esteri ove **non è presente una stabile organizzazione** del contribuente italiano.

Infine, sarebbe logico applicare questo approccio anche ai **redditi professionali realizzati all'estero in assenza di una base fissa**, ma pur tuttavia ivi soggetti a tassazione; la **circolare n. 9 del 2015**, invece, al par. 3.2, riconduce i redditi di lavoro autonomo sempre alla **formulazione “nettista”**, con una posizione che, per questa particolare circostanza, non pare del tutto condivisibile.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: consigli pratici per il vostro profilo – Le informazioni di contatto

di Stefano Maffei

Continua la mia nuova rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate).

Se avete un profilo LinkedIn deve essere in ordine e completo: è una semplice questione di professionalità, oltre che un investimento sulla vostra *online identity*. Fate attenzione: come ho già detto tutte le modifiche di cui parlo nella rubrica vanno effettuate accedendo al profilo *LinkedIn* dal PC (esatto, non da telefonino o *tablet*).

Il consiglio di oggi: inserimento delle informazioni di contatto (tempo necessario per realizzarlo: 1 minuto)

Come ogni sito internet il portale di *LinkedIn* è assai utile anche per **mettere a disposizione di chi vi cerca i dati di contatto** (email, telefono, indirizzo, etc).

Niente è più fastidioso che un profilo che si dilunga sulla storia della vostra carriera e delle vostre ambizioni professionali e trascura – banalmente – di specificare come sia possibile comunicare con voi (**non dimenticate, per esempio, il telefono e, se l'avete, il sito internet del vostro studio!**)

Trovate l'**area “Informazioni di contatto”** cliccando nell'ordine:

- Modifica profilo
- Informazioni di contatto (la scritta non è facilissima da vedere ma sta sulla destra, proprio sotto al numero delle vostre attuali connessioni)

Con la apposita matitina, potrete riempire facilmente tutti i campi che vi riguardano.

La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016): pre-iscrivetevi sul sito www.eflit.it

